

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 339

Estratto del processo verbale della seduta n. 89 del 16 marzo 2016

Oggetto: Ex Consiglieri regionali – Tassazione Assegni vitalizi.
Rideterminazione per l'anno 2016 e seguenti della quota parte soggetta ad IRPEF.

Presiede il Presidente Franco IACOP

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride CARGNELUTTI
 Igor GABROVEC

i Consiglieri Segretari Emiliano EDERA
 Daniele GEROLIN
 Bruno MARINI
 Claudio VIOLINO

Assistono:

il Segretario generale Augusto VIOLA
il Vice Segretario generale
il Capo di Gabinetto
il Responsabile dell'Ufficio Stampa Alessandro BOURLOT

Verbalizza Arianna Scudiero

Ex Consiglieri regionali – Tassazione Assegni vitalizi. Rideterminazione per l'anno 2016 e seguenti della quota parte soggetta ad IRPEF.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 di armonizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente, e di esso in particolare gli articoli 2 e 4 che prevedono, rispettivamente, la modifica dell'articolo 47 (*Redditi di lavoro dipendente*) e l'inserimento di un nuovo articolo 48 bis (*Determinazione dei redditi assimilati a lavoro dipendente*) al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.;

VISTO il d.lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004, che all'art. 1 prevede modifiche ai Titoli I e III, riscrittura dei Titoli II, IV e V e la revisione sistematica della numerazione delle norme del sopra citato TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 917/1986 e di esso, in particolare, l'art. 52 (ex art. 48 bis), comma 1, lettera b) che dispone, fra l'altro, che *"Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 50 (ex art. 47) sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi"*;

RILEVATO, quindi, che gli assegni vitalizi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50 (ex art. 47) del D.P.R. n. 917/1986 sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali;

RILEVATO, altresì, che la quota parte da assoggettare a trattenute fiscali è determinata, per ciascun periodo di imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi;

CONSIDERATO che il Coordinamento dei responsabili degli Uffici Amministrativi contabili dei Consigli regionali, nell'assemblea plenaria tenutasi a Roma nei giorni 6 e 7 novembre 1997 con un documento unitario, firmato da ogni partecipante e trasmesso tramite il Presidente del Consiglio regionale della Liguria, dott. Fulvio Cerofolini, alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, ha ritenuto che a partire dal 1° gennaio 1998, decorrenza stabilita dalla legge, tutti gli assegni vitalizi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 (*ora art. 50*) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1984, n. 917, dovranno essere assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali, indipendentemente dal periodo in cui i percettori hanno esercitato le funzioni di Consiglieri regionali

e, conseguentemente, senza alcun riferimento soggettivo al trattamento fiscale pregresso e che lo stesso trattamento fiscale degli assegni vitalizi verrà esteso agli assegni di reversibilità;

PRESO ATTO, inoltre, che la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23/12/97 (relativa al decreto legislativo n. 314 del 2/09/97) conferma l'orientamento espresso dal citato Coordinamento, chiarendo, al punto 6.3 che la nuova disposizione ha abbandonato "il criterio delle basi imponibili personalizzate, determinate, cioè per ciascun percettore in relazione alla quota parte che deriva da trattenute effettuate allo stesso percettore e non assoggettate a ritenuta fiscale, secondo quanto era stato stabilito dall'articolo 26 della legge n. 724 del 1994.";

CONSIDERATO che l'articolo 17, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, ha disposto l'abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 settembre 1995 n. 38, a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso all'entrata in vigore della citata L.R.18/2011 e che, dal 2015, risulta azzerato il "rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi";

VISTI:

- la Consulenza Giuridica n° 954-2/2016 della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, prot. Registro Ufficiale/16031/29-01-2016, in risposta ad apposita istanza presentata dalla "Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome" con cui viene espresso il parere secondo il quale: "In pratica, in assenza degli elementi che in passato consentivano una determinazione forfettaria degli importi da assoggettare a tassazione, occorre utilizzare il dato storico relativo all'ultimo anno intero di applicazione del regime di ritenute non previdenziali sui vitalizi spettanti ai titolari di cariche elettive, anno in cui ha trovato piena applicazione il meccanismo di calcolo dettato dall'art. 52, comma 1, lett. b), del TUIR. In tal modo è possibile evitare la duplicazione di imposta che altrimenti si verificherebbe in ragione del concorso alla formazione della base imponibile degli assegni de quo di contributi non dedotti.";
- i pareri della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad apposito interpello presentato dal Consiglio regionale del Piemonte; della Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad apposito interpello presentato dal Consiglio regionale della Lombardia; della Direzione regionale dell'Umbria dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad apposito interpello presentato dal Consiglio regionale dell'Umbria; della Direzione regionale della Toscana dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad apposito interpello presentato dal Consiglio regionale della Toscana; della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, in risposta ad apposita richiesta di Consulenza giuridica presentata dal Presidente dell'Associazione ex-Consiglieri della Regione Emilia-Romagna, secondo i quali tutti: "... per evitare la doppia imposizione si è dell'avviso che la quota parte imponibile degli assegni vitalizi vada calcolata in ragione del rapporto tra la spesa complessiva per gli assegni vitalizi e le trattenute effettuate, accertato per il periodo d'imposta anno di ultima vigenza dell'istituto dell'assegno vitalizio.";

VISTA la risposta pervenuta dalla Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle Entrate in data 8 marzo 2016, mail protocollo n. 6902/2016, in esito ad apposita richiesta del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia con mail di medesima data e protocollo, che esclude la necessità di ulteriore interpello, in quanto "... secondo la circolare n. 42/E (paragrafo 3.5) del 5 agosto 2011 che

tratta delle consulenze giuridiche, "Al pari delle risposte all'interpello, i pareri resi in sede di trattazione delle istanze di consulenza giuridica cosiddetta esterna non vincolano i soggetti il cui caso trova soluzione nell'interpretazione fornita dall'Agenzia; il contribuente, infatti, è libero di determinarsi in senso non conforme. In ogni caso, al contribuente che si è adeguato all'indirizzo espresso dall'Agenzia nella risposta alla consulenza giuridica non sono irrogabili sanzioni, né richiesti interessi moratori ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente". La risposta fornita alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali dalla Direzione Centrale Normativa ... è da considerare valida a livello nazionale. L'ente che ha richiesto la consulenza, d'altronde, già nella richiesta ha manifestato l'intenzione di uniformare il comportamento di tutti i Consigli regionali sulla fattispecie descritta. Pertanto, si ritiene possibile procedere direttamente nel senso indicato dalla citata consulenza giuridica";

CONSIDERATO che l'ultimo anno in cui ha trovato piena applicazione il meccanismo di calcolo dettato dall'articolo 52, comma 1, lettera b), del TUIR, per il Friuli Venezia Giulia, è stato il 2013, mediante applicazione di una quota da assoggettare a tassazione pari all'82,34%, risultante dal rapporto tra l'ammontare degli assegni vitalizi e le trattenute complessivamente effettuate nell'ultimo periodo d'imposta di vigenza dell'istituto per l'intero anno;

RITENUTO, quindi, di dover rideterminare la quota parte degli assegni vitalizi e delle relative quote, degli ex Consiglieri regionali e dei loro aventi causa, da assoggettare a ritenuta d'acconto IRPEF per gli anni dal 2016 in poi nell'82,34%, riservandosi comunque la possibilità di effettuare ulteriori correzioni e/o conguagli a seguito di eventuali successive modifiche del quadro normativo e/o interpretativo;

RITENUTO inoltre di trasmettere alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia tale determinazione;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia" e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed in particolare gli articoli 47, comma 2, e 67;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno;

all'unanimità,

delibera

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rideterminare nell'82,34% la quota parte degli assegni vitalizi e delle relative quote, degli ex Consiglieri regionali e dei loro aventi causa, da assoggettare a ritenuta IRPEF per l'anno 2016 e

seguenti, riservandosi comunque la possibilità di effettuare ulteriori correzioni e/o conguagli a seguito di eventuali successive modifiche del quadro normativo e/o interpretativo;

2. di trasmettere alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia il presente provvedimento;
3. di incaricare il Servizio amministrativo dell'esecuzione degli atti conseguenti il presente provvedimento.

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Arianna Scudiero